

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PADOVA

VERBALE DI INCONTRO DI DELEGAZIONE TRATTANTE

Martedì **8 agosto 2006** alle ore 15.00 dopo un confronto che si è articolato in numerose sedute, a seguito della convocazione della parte pubblica, si è svolto l'incontro con la RSU per analizzare la situazione alla data odierna delle scoperture di organico e della copertura del piano del fabbisogno per il biennio 2006-2007.

Sono presenti per la parte pubblica: dr. Alessandro Selmin, dr.ssa Maurizia Dosso.

Per la RSU: Michela Barin, Liliana Frascati, Alessandro Gastaldon, Mafalda Luongo, Lorenzo Mazzucato.

Per le OO.SS.: Nicola Berti (CISL)

Assenti giustificati per la RSU: Roberto Manzato, Orietta Tedesco

Assiste con funzioni di supporto e di segreteria: dr. Pier Andrea Zaffoni.

ORDINE DEL GIORNO:

A. Piano del fabbisogno 2006

B. Progressioni verticali

A. Piano del fabbisogno 2006

La Parte Pubblica ricorda che nella riunione del 21 luglio u.s. è stato consegnato un promemoria sulle proposte di attuazione del piano del fabbisogno approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 143 in data 8 maggio 2006.

Informa, altresì, la RSU delle più recenti novità intervenute in seguito all'insediamento del Gruppo di lavoro previsto dal decreto che regola la materia delle assunzioni nelle Camere di Commercio, cui partecipa Unioncamere Italiana.

Dei 13 posti per i quali c'è l'impegno ad attivare la copertura nel 2006 è possibile effettuare:

- L'assunzione del disabile di cat. A;
- Le assunzioni del personale in mobilità;
- 4 nuove assunzioni (per effetto del raggiungimento di 12 cessazioni dall'1.8.2006), non appena il Gruppo di lavoro avrà validato l'indice generale di equilibrio economico finanziario della CCIAA di Padova.

Per quanto riguarda tali quattro nuove assunzioni, si informa che il gruppo di lavoro si è insediato lo scorso 19 luglio ed ha preso visione del lavoro istruttorio condotto con la collaborazione delle Camere ed ha stabilito di approvare in via definitiva gli indici generali di equilibrio economico-finanziario delle Camere nella prossima seduta del 6 settembre. Peraltro tale gruppo di lavoro ha già accettato le risultanze emerse in sede di costruzione degli indici da parte dell'Unioncamere da cui risulta che la Camera di

Commercio di Padova ha un indice di equilibrio economico-finanziario pari a 25, ampiamente al di sotto del valore soglia di 41 individuato dal decreto ministeriale. Dopo la seduta del 6 settembre si potrà procedere alla copertura dei 4 posti destinati alle nuove assunzioni; nel frattempo si potranno avviare tutte le relative procedure selettive e concorsuali.

La Parte Pubblica ritiene di procedere alla copertura di tali quattro posti così distribuiti:

- ❖ 2 Posti di cat. C. per utilizzo graduatoria concorso pubblico 2002
- ❖ 1 Posto Cat. D1 per concorso pubblico profilo Esperto Servizi di Studio e Promozione
- ❖ 1 Posto di cat. C per concorso pubblico - profilo Assistente Servizi Amministrativo-promozionali

La Parte Pubblica ha avviato nei giorni scorsi la prevista copertura di 1 posto di categoria C mediante avviso di mobilità esterna per il servizio Ragioneria per consentire un immediato adeguamento alle nuove procedure della contabilità camerale.

In particolare la Parte Pubblica, sottolinea la necessità di attivare i due concorsi pubblici per acquisire personale selezionato sulla base del possesso di conoscenze aggiornate e adeguate al nuovo ruolo dell'ente camerale, costituendo altresì una nuova graduatoria di merito di durata triennale.

Si procederà, nei prossimi giorni, all'invio della comunicazione prevista dall'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 al settore lavoro della Provincia di Padova dell'intenzione di bandire i due concorsi pubblici sopra richiamati.

E', inoltre, emersa l'esigenza di attivare una nuova procedura di mobilità esterna per la copertura di 1 posto di categoria C per il Servizio Statistica che sarà predisposta entro la fine della presente settimana.

La parte sindacale prende atto che si sono avviate le procedure di assunzione secondo quanto concertato nella riunione di delegazione trattante del 5 maggio 2006.

B. Progressioni verticali

La parte sindacale introduce la questione delle progressioni verticali, richiamando il contenuto del documento sindacale approvato dall'assemblea del personale e trasmesso in data 1° agosto 2006 (allegato n. 1 al presente verbale).

In particolare, la RSU ribadisce che:

- si proceda, quanto prima, al computo delle spesa riferita alle cessazioni (di cui si chiede il resoconto) e solo su questa base si identifichi, ex novo, le unità di personale da assumere;
- si proceda all'indizione di progressioni interne in concomitanza con i concorsi esterni, servendosi anche delle interpretazioni più favorevoli e non arroccandosi su quelle più rigide;
- si tenga presente che l'organizzazione degli uffici ha urgente bisogno sia di risorse nuove sia di promuovere quelle esistenti;
- si rifletta sulla contraddizione estrema che si avrebbe accogliendo l'equivalenza "progressioni=assunzioni", o la rinuncia a posti di organico

ma
J

8 43 2

o l'appiattimento della professionalità, situazione del tutto controproducente per l'efficacia e l'efficienza delle attività camerali.

Quindi, la RSU ipotizza, quale soluzione estrema, la realizzazione di progressioni verticali, gli inquadramenti delle quali si facciano successivamente alla conclusione delle selezioni, non appena sarà chiaro il quadro normativo ed interpretativo, considerate le non poche contraddizioni dei vari pareri e quesiti nonché sentenze (allegato 2).

Inoltre, nel tentativo di conciliare esigenze occupazionali con aspettative di miglioramento professionale, la RSU ritiene opportuno modificare nell'immediato lo stesso piano occupazionale, nella parte relativa alla copertura dei posti vacanti nella categoria D, riservando alla progressione verticale il posto già destinato alla selezione esterna, nell'ottica di mantenere il valore del miglioramento professionale così come regolamentato dal CCNL 31.03.1999.

La RSU rileva che non si effettuano da oltre due anni progressioni verticali, nonostante la previsione delle stesse (da A a B e da C a D, mentre da B a C non risultavano di fatto maturati i requisiti di accesso) nei piani occupazionali 2004 e 2005 e che ritardare prospettive di carriera incide negativamente sulla professionalità potenziale e di fatto, sul rapporto fra mansione ed emolumento, nonché sul valore delle future pensioni, soggette al calcolo contributivo meno favorevole di quello retributivo.

La Parte Pubblica informa che in data 24.7.2006 è pervenuta una nota dell'Unioncamere dalla quale emerge che nella prossima riunione del gruppo di lavoro nazionale del 6 settembre " verrà perfezionato l'orientamento del Gruppo in merito all'impatto che sulle assunzioni disponibili possono avere le progressioni verticali, orientamento che sulla falsariga di quello già emerso per le autonomie locali, terrà conto del minor costo che tali progressioni sviluppino rispetto al reclutamento ex novo, ai fini di assicurare il rispetto dei risparmi di spesa che la manovra finanziaria ha voluto garantire nell'ambito del turn over".

La Parte Pubblica conferma la disponibilità nel rispetto del piano di fabbisogno alla realizzazione di progressioni verticali dei dipendenti in luogo del prospettato concorso pubblico ad un posto di categoria D1, qualora il Gruppo di lavoro nazionale confermi la possibilità di effettuare dette progressioni.

Dopo un'approfondita discussione, le Parti pertanto, concordano di aggiornare la discussione all'8 settembre p.v. per verificare tale possibilità.

Fino a tale data, su richiesta della RSU, la Parte Pubblica sospende l'invio della comunicazione prevista dall'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 al settore lavoro della Provincia di Padova dell'intenzione di bandire il concorso pubblico di categoria D1 sopra richiamato.

Comunque, dovendo rappresentare aspettative ed interessi assai sentiti da parte del personale, del tutto legittimi nonché contrattualizzati, **la RSU** prende atto positivamente "dell'impegno politico" assunto dalla Parte Pubblica ma ribadisce che, se tale impegno non si tradurrà in fatti, la vertenza preannunciata nel documento del 1° agosto dovrà tradursi in azioni lotta, non potendo la RSU rassegnarsi al fatto che un'Amministrazione come quella della Camera di Commercio di Padova non sappia risolvere

formalmente e sostanzialmente la questione, anche anticipando o promuovendo atti e comportamenti idonei in altre Camere di Commercio, come spesso è accaduto per le applicazioni contrattuali degli anni passati. Infine, **le Parti convengono** di riprendere l'esame delle seguenti materie, secondo il documento inviato dalla RSU in data 04.07.2006:


- confronto sulla sistemazione degli uffici e sulla situazione ambientale,
- confronto sull'attuale rapporto fra struttura organizzativa, competenze dei settori e dei servizi, organici ed organizzazione;
- risposta della parte pubblica ai documenti sulla formazione e sulla cassa mutua;
- verifica congiunta dell'applicazione e del rispetto del CCDI e del verbale di Concertazione generale, sottoscritti dalle parti aziendali in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- verifica congiunta delle modifiche da apportare al CCDI ed alla Concertazione generale, sulla base del contratto relativo al biennio economico 2004/2005, in vigore dal 9 maggio 2006.

Padova, 8.08.2006

La Parte Pubblica



La P.S.U.



R.S.U.
Rappresentanza Sindacale Unitaria della C.C.I.A.A. di Padova



Al Presidente
Ai Componenti del Consiglio e della Giunta
Alla Parte pubblica
della Delegazione Trattante
Al Segretario Generale
Ai Dirigenti

Sede

OGGETTO: piano occupazionale 2006
accessi all'Ente

Facciamo seguito alla concertazione sui criteri di selezione esterna ed interna, conclusasi il 21 luglio 2006, ed alla concertazione ancor in atto sui concorsi e sulle selezioni da attuare di fatto.

Accogliamo positivamente il fatto che si sia rivisto il precedente Regolamento degli accessi, aggiornandolo con le nuove esigenze e disposizioni normative (anche se non c'è una visione concorde sulla necessità di ricorrere alla verifica del potenziale dei candidati, soprattutto se già operanti all'interno del mondo camerale).

Spiace però constatare che, dei posti resi disponibili, nemmeno uno si voglia riservare a procedure selettive interne, idonee a valorizzare professionalità e competenze già maturate e presenti nel nostro ente, che sono state riconosciute in sede di delegazione.

Affinché gli accordi sottoscritti nel verbale di concertazione del 5 maggio 2006 e gli impegni assunti con la deliberazione n. 143 dell'8 maggio 2006 (per non parlare degli analoghi impegni del 2005, sempre risultanti da atti scritti) non risultino parole vuote, è necessario che la politica di gestione delle risorse umane sia improntata alla "consapevolezza dell'importanza delle risorse umane che devono essere adeguatamente motivate e valorizzate" per una più efficace ed efficiente erogazione dei servizi camerali" e alla "necessità di legare i percorsi di carriera (...) alla qualità delle prestazioni, all'autonomia, alla responsabilità, al merito, ai risultati frutto dell'impegno individuale e collettivo".

Pertanto, ribadiamo la richiesta che vengano attivate, contestualmente alle procedure concorsuali esterne, anche le procedure di selezioni verticali interne, in risposta alle forti aspettative del personale che attende da anni un riconoscimento della propria competenza provata.

I dipendenti della CCIAA si sono infatti visti bloccare, nell'ultimo biennio, le possibilità di progressioni di carriera e riconoscimenti, mentre dal 2001 al 2004 sono state effettuate decine di progressioni verticali, distribuite fra le varie categorie, e sono state utilmente utilizzate le varie graduatorie delle stesse.

In senso contrario, invece, e nonostante le diverse dimissioni, dal 2004 non sono state attivate le pur esigue progressioni concertate da C a D1, passando da un rinvio all'altro, ed è stata addirittura revocata la

progressione, già avviata, da A a B1, mentre recentemente anche personale della categoria B avrebbe maturato i requisiti per potenziali passaggi in C1; eppure trattasi di una modalità di accrescimento professionale non troppo dissimile dagli strumenti utilizzati in realtà aziendali di tipo privatistico, sempre prese a modello dalla nostra parte pubblica.

Le progressioni verticali ora sono nuovamente sospese, adducendo a sostegno interpretazioni e pareri restrittivi che non sono idonei a calarsi nel mondo camerale che è da sempre caratterizzato, da un lato, da professionalità e complessità organizzative elevate (come già segnalato più volte dalla dirigenza alla parte pubblica) e, dall'altro, da una stabilità e solidità di bilancio che permettono delle scelte autonome e innovative, rispetto al piccolo comune di provincia e che la CCIAA in altre occasioni ha dimostrato di essere capace di prendere.

Infatti, non solo i dipendenti in possesso del titolo di studio valido per l'accesso dall'esterno sono costretti a concorrere con tutti i candidati esterni, ma molti dipendenti, pur avendo maturato professionalità, frutto di esperienza e di formazione, non possono partecipare perché privi del relativo titolo di studio.

Il fatto che l'Amministrazione si veda costretta a richiedere prestazioni di lavoro a personale già in pensione dimostra come la professionalità acquisita internamente non è facilmente reperibile dall'esterno.

Un'interpretazione oltremodo restrittiva delle progressioni verticali (si ricorda che hanno sostituito la riserva interna per i concorsi pubblici ed i concorsi interni) renderebbe carta staccia l'ordinamento professionale previsto dal CCNL 31 marzo 1999, nella parte cospicua riservato ai miglioramenti professionali, dopo il superamento della rigidità dei livelli per la flessibilità delle categorie professionali (A, B, C, D).

Anche la stessa Unioncamere esprime dubbi e perplessità su applicazioni restrittive della sentenza 3556/05 del Consiglio di Stato sulle progressioni verticali interne applicabili alle amministrazioni statali.

E infatti, in tal senso, sono intervenuti il Dipartimento della funzione pubblica e lo stesso Ministero dell'economia (rispettivamente con note del 22 e 29/05/2006) a confermare la corretta interpretazione data dall'ANCI a tale sentenza del Consiglio di Stato, "la progressione verticale non può essere valutata con lo stesso peso economico di una assunzione dall'esterno".

Risulta quindi evidente che "le progressioni verticali possono essere realizzate nel limite della spesa massima complessiva per le assunzioni (...) in relazione alle cessazioni dal servizio di personale verificatesi nel triennio 2004/2006".

Tali istituzioni chiariscono esplicitamente che il computo delle assunzioni può essere effettuato "in termini di equivalenza di spesa riferita alle cessazioni verificatesi", questo per realizzare gli obiettivi di "economia di spesa lorde" senza sacrificare le autonomie locali.

Suggeriscono addirittura di "estendere tale modalità di computo non solo alle progressioni verticali ma anche alle assunzioni dall'esterno, in considerazione delle difficoltà nel trasformare la parte residuale di risorse, specie nei casi ove sono previste poche unità di assunzione, in unità di assunzioni".

In tal modo, si accoglie anche nella gestione del personale un orientamento basato su strategie per centri di costo, piuttosto che per meri conteggi di unità vacanti in pianta organica.

Non possiamo essere d'accordo con interpretazioni che sviliscono nei fatti le intenzioni del Contratto Collettivo Nazionale del 31/03/1999 nella parte relativa alla classificazione e allo sviluppo del personale, laddove all'art. 2 c. 2 asserisce la "necessità di valorizzare le capacità professionali dei lavoratori, promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti".

Una politica delle risorse umane maggiormente improntata alla loro valorizzazione probabilmente avrebbe evitato l'esodo verso altre realtà che sta caratterizzando ultimamente il nostro ente.

Pertanto, chiediamo che:

- si proceda, quanto prima, al computo delle spesa riferita alle cessazioni (di cui chiediamo di aver resoconto) e solo su questa base si identifichi, ex novo, le unità di personale da assumere;
- si proceda all'indizione di progressioni interne in concomitanza con i concorsi esterni, servendosi anche delle interpretazioni più favorevoli e non arroccandosi su quelle più rigide;
- si tenga presente che l'organizzazione degli uffici ha urgente bisogno sia di risorse nuove sia di promuovere quelle esistenti;
- si rifletta alla contraddizione estrema che si avrebbe accogliendo l'equivalenza "progressioni=assunzioni", o la rinuncia a posti di organico o l'appiattimento della professionalità, situazione del tutto controproducente per l'efficacia e l'efficienza delle attività camerali.

Facciamo presente che finora abbiamo concertato, guidati dalla superiore esigenza di assumere e di migliorare in generale gli accessi, ma un ulteriore irrigidimento sulle progressioni non potrà che portarci dalla fase del confronto alla fase del conflitto.

Chiediamo di fissare un incontro entro questa stessa settimana, secondo l'impegno preso dalla parte pubblica nell'ultima riunione.

Cordiali saluti.

Padova, 1° agosto 2006

RSU

in allegato
L. M. C.
L. B. O.
M. M. R.
C. C. C.
C. C. C.
C. C. C.
C. C. C.



CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Il Vice Segretario Generale


Roma, 21 luglio 2006

PROT. N. 5882 /AC/FAX

Ai
Segretari generali
delle Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura

OGGETTO: *assunzioni 2005-07; gruppo di lavoro ex d.m. 8.2.2006*

LORO SEDI



In data 19 luglio il Gruppo di lavoro previsto dal decreto che regola la materia delle assunzioni nelle Camere di commercio per il triennio 2005-07 si è insediato presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Tra i compiti assegnati a tale Gruppo rientrano, com'è noto, la definizione degli indici di equilibrio economico-strutturale di ciascuna Camera e delle modalità attraverso le quali assegnare, alle Camere che ne faranno richiesta, i resti delle unità di personale che deriveranno dall'applicazione dei criteri (rapporto del turnover 1 a 3 o 1 a 5, a seconda del posizionamento della Camera rispetto all'indice generale).

Quanto al primo aspetto, il Gruppo ha preso visione del lavoro istruttorio condotto da Unioncamere con la collaborazione delle Camere, accettandone le risultanze così come emerse in sede di costruzione degli indici da parte dell'Unione, trasmessi alle Camere in aprile, o dalle integrazioni che – rispetto ad essi – sono state richieste da alcune delle Camere stesse.

Un supplemento di verifica è stato richiesto per le sole Camere che presentano un valore dell'indice molto prossimo, in aumento o in diminuzione, rispetto a 41 (valore-soglia individuato dal d.m.) e che in questi gironi verranno contattate da Unioncamere.

In data 6 settembre tali indici verranno approvati in via definitiva.

In quella stessa data verrà perfezionamento l'orientamento del Gruppo in merito all'impatto che – su tali assunzioni – possono avere le progressioni verticali, orientamento che – sulla falsariga di quello già emerso al riguardo per le autonomie locali – terrà conto del minor costo che tali progressioni sviluppano rispetto al reclutamento ex novo, ai fini di assicurare il rispetto dei risparmi di spesa che la manovra finanziaria ha voluto garantire nell'ambito del turnover.

Verrà, altresì, definito l'iter per l'inoltro (previsto per novembre p.v.), la verifica e l'accettazione delle domande per il riutilizzo dei resti frazionari di assunzioni all'interno delle Camere.

L'occasione mi è gradita per porgerVi i migliori saluti.

Andrea Sammarco



DFP/21842/06/1.2.3


*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO XIV

29 MAG. 2006

Roma,

Prot. N. 0076037
Rif. Prot. Entrata N. 0076029
Allegati:
Risposta a nota del: 22/05/2006,
n. DFP/20276/06/1.2.3



Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Dipartimento della Funzione
Pubblica
Ufficio per il Personale delle
Pubbliche Amministrazioni
Corso Vittorio Emanuele, 116
00186 ROMA

OGGETTO: Parere del Consiglio di Stato n. prot.
3556/2005, sez. III del 16/01/2005 relativo a
progressioni verticali - DPCM 15/2/2006
emanato ai sensi della legge n. 311/2004 art. 1,
comma 98 per gli enti locali di cui all'art.2,
commi 1 e 2 del D.lvo n. 267/2000.

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Affari Interni e
Territoriali
Direzione centrale per le
autonomie
Via A. Depretis
00184 ROMA

All' ANCI
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA

Si fa riferimento alla nota n. DFP/20276/06/1.2.3 del 22/05/2006, con la
quale codesto Dipartimento della Funzione Pubblica, nel richiamare il parere del
Consiglio di Stato in oggetto indicato, esprime la propria valutazione in merito

all'impatto dello stesso con riferimento a quanto disposto dal decreto, anch'esso indicato in oggetto, recante la disciplina delle assunzioni a tempo per gli enti locali.

In particolare, si ritiene che le progressioni verticali possano essere realizzate nel limite della spesa massima complessiva per le assunzioni che ogni Ente, secondo la dimensione demografica ed in relazione alle cessazioni di personale verificatesi nel triennio 2004/2006, può effettuare secondo i criteri previsti dal richiamato DPCM, fermo restando la disciplina che regola le modalità concorsuali di accesso al pubblico impiego e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni e delle dotazioni organiche vigenti.

In relazione a tale interpretazione, lo scrivente concorda con quanto espresso da codesto Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'Ispettore Generale Capo




Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
UFFICIO PER IL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

22 maggio 2006

**Ministero dell'Economia e Finanze
Ragioneria generale dello stato – Igop**

**Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
Direzione centrale per le autonomie**

e pc ANCI

Dfp/20276/06/1.2.3 – n. UPPA 5/06

OGGETTO: parere del Consiglio di Stato n. prot. 3556/2005, sez. III del 16.01.05 relativo a progressioni verticali - DPCM 15 febbraio 2006 emanato ai sensi della legge 311/2004 art. 1, c. 98 per gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del D.lvo 267/2000

Si richiama il parere del Consiglio di Stato n. prot. 3556/2005, sez. III del 16.01.05 concernente la normativa da applicare in materia di assunzioni per passaggi tra le aree di inquadramento a seguito di procedure di riqualificazione del personale dipendente che così recita *“va, pertanto, ritenuto che rientrino nel blocco delle “assunzioni” di cui all’art. 1, comma 95 della legge n. 311/2004 anche le progressioni verticali da un’area all’altra poiché, anche in tal caso si verifica una novazione del rapporto di lavoro...”*

Nel citato parere il Consiglio di Stato, riferendosi al regime di blocco delle assunzioni previsto per le amministrazioni statali, sottolinea che la stessa legge finanziaria *“prevede un consistente temperamento a tale blocco, consistente nella possibilità di assunzioni in deroga a carico di un apposito fondo ai sensi dei commi 96 e 97 (...) e che è attraverso tale meccanismo (e solo attraverso di esso) che si potrebbe, se del caso, tenere conto del minore onere finanziario delle eventuali richieste di autorizzazione in deroga in relazione a procedure di riqualificazione”*

Per le autonomie locali la legge n. 311/2004 prevede all'art. 1, c. 98 che ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica,

siano individuati, con accordo da definire in sede di Conferenza Unificata e da trasfondersi in DPCM, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, tali criteri devono garantire, la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005.

Il predetto accordo di cui all'art. 1, c. 98 della legge n. 311/2004 è stato ratificato nella Conferenza Unificata del 24 novembre u.s. ed è stato recepito nel DPCM 15 febbraio 2006.

Tale DPCM individua per i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane, criteri e limiti per le assunzioni dall'esterno, considerando esclusivamente i costi di queste ultime e non prevede meccanismi di assunzioni in deroga che diano ragione del minore onere finanziario che le procedure di riqualificazione del personale interno generano rispetto alle assunzioni dall'esterno.

In considerazione di quanto evidenziato si ritiene, pertanto, che le progressioni verticali possono essere realizzate nel limite della spesa massima complessiva per le assunzioni che ogni Ente, secondo la dimensione demografica ed in relazione alle cessazioni dal servizio di personale verificatesi nel triennio 2004/2006, può effettuare secondo i criteri previsti dal DPCM 15 febbraio 2006 fermo restando la disciplina che regola le modalità concorsuali di accesso al pubblico impiego e nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni e delle dotazioni organiche vigenti.

Si coglie l'occasione comunque per rappresentare la possibilità di estendere tale modalità di computo non solo alle progressioni verticali ma anche alle assunzioni dall'esterno in considerazione delle difficoltà nel trasformare la parte residuale di risorse, specie nei casi ove sono previste poche unità di assunzione, in unità di assunzioni. Inoltre, proprio il dettato del comma 98 dell'art.1 della legge 311/2004 che richiama il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza fa correttamente esplicito riferimento "alla realizzazione di economie di spesa lorde", al fine di non ledere l'autonomia delle regioni e delle autonomie locali, che sarà oggetto di verifica ai sensi dell'art. 6 del DPCM 15 febbraio 2006. Si ritiene quindi compatibile, con quanto previsto dal citato comma 98 e dalle disposizioni del DPCM richiamato, il computo delle assunzioni in termini di equivalenza della spesa riferita alle cessazioni verificatesi.

Data la rilevanza della questione si invitano gli Uffici competenti dei Ministeri in indirizzo ad esprimere il proprio avviso al riguardo, anche in considerazione delle intese acquisite in sede tecnica di Conferenza unificata del 5 aprile 2006, indetta per valutare l'ipotesi di una modifica o di un chiarimento sull'Accordo del 24 novembre 2005 recepito nel DPCM indicato in oggetto, con i rappresentanti dell'ANCI, che leggono per conoscenza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Francesco Verbaro



Consiglio di Stato

*Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego
del 9 novembre 2005*

N. prof. 3556/2005 Sez.: III

OGGETTO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. Quesito relativo all'applicabilità della normativa in materia di assunzioni ai passaggi tra le aree di inquadramento del personale.

Vista la relazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – pervenuta il 4 agosto 2005, con la quale è stato chiesto il parere sul quesito in oggetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato con il quale – rilevato che le questioni poste con il suddetto quesito risultano di interesse generale per la materia del pubblico impiego – l'affare in oggetto è stato deferito alla Commissione speciale per il pubblico impiego;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, consigliere Luigi Carbone;

PREMESSO E CONSIDERATO:

1. La scrivente amministrazione dell'economia e delle finanze riferisce che la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ha chiesto di conoscere il suo avviso "in ordine alla possibilità di considerare le cd. progressioni verticali (i passaggi tra le aree di inquadramento), conseguenti alle procedure di riqualificazione del personale dipendente, della

ra

stessa natura giuridica delle procedure di reclutamento che consentono l'accesso dall'esterno"; si chiede, altresì, se le stesse progressioni "siano da ritenere soggette alle limitazioni imposte dalla disciplina vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego".

In particolare, il quesito della funzione pubblica è inteso ad accertare se, nella previsione del legislatore, i citati passaggi tra le aree, in analogia con le assunzioni derivanti dalle procedure selettive pubbliche, siano inclusi nel cd. "blocco delle assunzioni" di cui all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) e, quindi, assoggettabili sia alla disciplina autorizzatoria di spesa prevista dalla stessa legge per le assunzioni dall'esterno sia alla procedura prevista dal successivo comma 104, che subordina l'avvio delle stesse procedure all'emanazione di un apposito d.P.C.M. di autorizzazione.

Su tale questione, il Ministero dell'economia propende, in ultima analisi, per la soluzione positiva per i passaggi da un'area all'altra, da tenere distinti rispetto ai passaggi interni alla stessa area. Prima di pronunciarsi definitivamente, il suddetto Ministero ha però ritenuto opportuno acquisire il parere di questo Consiglio di Stato.

L'affare in oggetto è stato deferito alla Commissione speciale per il pubblico impiego, rilevato che le questioni poste con il suddetto quesito risultano di interesse generale per la materia.

2. Il menzionato comma 95 della legge finanziaria per il 2005 dispone, tra l'altro, che: *"Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonché al personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. ... È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale."*

Ad avviso della Commissione speciale, va esaminato il significato del lemma "assunzioni di personale" chiarendo se – ai fini della applicazione del riportato comma 95 che impone il blocco delle suddette "assunzioni" – con tale termine si intenda, oltre al reclutamento di nuovo personale da inserire in organico tramite concorsi pubblici aperti a tutti, anche il reclutamento, in una determinata area di inquadramento, di personale "interno" alla stessa amministrazione proveniente da un'area inferiore, a seguito delle procedure di "riqualificazione o di altro tipo di progressione di carriera di una posizione lavorativa già esistente".

3. Questo Consiglio di Stato – condividendo l'impostazione della stessa Amministrazione richiedente – ritiene necessario fare riferimento all'elaborazione giurisprudenziale della Corte costituzionale, della Corte di Cassazione e di questo Consiglio di Stato che è intervenuta con riguardo all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono devolute al giudice amministrativo.

3.1. Al riguardo, come è noto, un iniziale orientamento della Corte di Cassazione distingueva tra le procedure dirette all'instaurazione del rapporto di lavoro (per le quali la giurisdizione veniva attribuita al giudice amministrativo) e le procedure volte a consentire la progressione di carriera di lavoratori già dipendenti dall'amministrazione (per le quali la giurisdizione veniva attribuita al giudice ordinario).

Secondo tale impostazione, il comma 1 dell'art. 63 del citato d.lgs. n. 165 del 2001 attribuiva alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione, compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata alla progressione in carriera e realizzata attraverso una selezione di tipo concorsuale. La residuale riserva di giurisdizione amministrativa, prevista dal comma 4, concerneva esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione.

In tale ottica, i concorsi interni andavano qualificati come procedimenti negoziali di esercizio dello *ius variandi* della pubblica amministrazione e quindi come atti gestionali o di micro-organizzazione di cui all'art. 5 comma 2, del d.lgs n. 165 del 2001. Essi, infatti, non comportavano l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con i vincitori, ma esclusivamente la modifica dell'inquadramento contrattuale e delle prestazioni esigibili in un rapporto preesistente (Cass., sez. un., 27 febbraio 2002, n. 2954; Cass. sez. un., 26 giugno 2002, n. 9334; Cass., sez. un., 21 febbraio 2002, n. 2514; Cass., sez. un., 11 giugno 2001 n. 7859; Cass., sez. un., 22 marzo 2001, n. 128; Cass., sez. un., ord. 23 novembre 2000, n. 1203).

In tale contesto interpretativo, in definitiva, al vocabolo "*assunzione*" veniva data un'accezione restrittiva, limitata ai soli procedimenti riguardanti la prima immissione del pubblico dipendente nell'Amministrazione.

3.2 L'orientamento della Corte di Cassazione era però destinato a collidere con quello della Corte costituzionale, la quale ha interpretato la disposizione dell'art. 97, comma 3, Cost. – secondo cui "*agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi*

stabiliti dalla legge” – nel senso di riferirla tanto al primo accesso quanto al passaggio alla qualifica funzionale superiore.

In sostanza, la Corte costituzionale, anche dopo la cd. privatizzazione del rapporto di impiego, aveva ribadito che il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce l'accesso ad un nuovo posto di lavoro e che la selezione, come le altre forme di reclutamento, è soggetta alla regola del pubblico concorso (Corte cost. 4 gennaio 1999, n. 1; Corte cost. 16 maggio 2002, n. 194; Corte cost. 23 maggio 2002, n. 218; Corte cost. 23 luglio 2002 n. 373; Corte cost. 24 luglio 2003, n. 274).

In particolare la Corte costituzionale, investita della questione concernente la legittimità dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 in relazione ai cd. concorsi misti, cioè aperti ai candidati esterni ed interni, ma con una quota di posti riservata a questi ultimi, ha rilevato che la procedura concorsuale non ha diversa natura per i concorrenti in quota di riserva e per quelli esterni, trattandosi per gli uni e per gli altri di procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando (concludendo che l'intera controversia deve essere attribuita al giudice amministrativo: Corte cost. 4 gennaio 2001, n. 2).

3.3. Per effetto di tale orientamento della Corte costituzionale si è quindi verificato un *revirement* da parte della Corte di Cassazione.

La sentenza delle Sezioni unite civili 15 ottobre 2003, n. 15403 ha, infatti, ritenuto che il quarto comma dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel riservare alla giurisdizione del giudice amministrativo “*le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area funzionale superiore, posto che tale accesso deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata ma costituente, in definitiva, un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni; ne consegue che le controversie riguardanti la legittimità delle graduatorie relative a tali procedure selettive sono anch'esse devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo.

La Cassazione ha, invece, confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario quando si tratta di semplice passaggio di livello, senza variazione di area o di categoria ossia senza novazione oggettiva del rapporto di lavoro, in quanto si è in presenza di concorsi inerenti la gestione del rapporto di lavoro (Cassazione Civile, Sez. Unite, ordinanza n. 18886 del 10 dicembre 2003).

Tale indirizzo ha trovato poi definitiva sistemazione in Cass. sez. un. civ. n. 3948 del 26 febbraio 2004, secondo cui, in base ai principi elaborati dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario o a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un'area funzionale ad un'altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l'apertura all'esterno (salvo stabilire se la violazione del principio costituzionale in tema di concorso aperto all'esterno, risolvendosi in carenza di potere perpetrato attraverso atti di autonomia contrattuale, fondi, per questo stesso fatto, la giurisdizione del giudice ordinario, una volta negata la natura esclusiva della giurisdizione amministrativa in materia); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale. (v. anche Cass. 26 maggio 2004, n. 10183; Cass., 23 marzo 2005 n. 6217; Cass. 20 maggio 2005, n. 10605).

3.4. A tale impostazione si è successivamente conformata la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (*ex multis*: Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2988; Sez. IV, 7 giugno 2005, n. 2881; Sez. IV, 3 novembre 2004, n. 7107; Sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 6510, Sez. V, 10 dicembre 2003, n. 8143), il quale ha anche avuto modo di approfondire ulteriormente il nuovo orientamento.

In particolare, la decisione n. 6510 del 2004 della VI Sezione ha fornito alcune precisazioni circa l'applicazione concreta dei principi sopra richiamati, con riferimento ai concorsi interni senza variazione di area o di categoria, chiarendo alcuni dubbi esegetici derivanti dalle diverse terminologie utilizzate nei contratti collettivi dei diversi comparti (mentre a volte si fa riferimento al concetto di "area" per distinguere tra area dirigenziale ed area non dirigenziale, altre volte il termine viene utilizzato per la classificazione del personale non dirigenziale).

4. Alla stregua di quanto esposto, questo Consiglio di Stato ritiene necessario recepire anche con riferimento al quesito in oggetto gli esiti interpretativi cui prima la Corte costituzionale e poi la

Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato sono giunti nell'interpretazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Va, pertanto, ritenuto che rientrino nel blocco delle "assunzioni" di cui all'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 anche le progressioni od. verticali da un'area ad un'altra poiché, anche in tal caso, si verifica una novazione del rapporto di lavoro, in quanto si tratta di accesso a funzioni più elevate, qualsiasi sia il *nomen* della posizione funzionale attribuita dalla contrattazione collettiva, che può divergere da contratto a contratto.

Tale interpretazione appare, peraltro, necessitata alla stregua del vigente quadro costituzionale come derivante dall'art. 97 Cost. nella lettura di "diritto vivente" operata dalla Corte costituzionale, secondo la quale la norma ivi contenuta, secondo cui ai pubblici uffici, che debbono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento della Pubblica amministrazione, si accede "mediante concorso salvi i casi stabiliti dalla legge", impone che il concorso costituisca la regola generale per l'accesso ad ogni tipo di pubblico impiego, anche a quello inerente ad una fascia funzionale superiore, essendo lo stesso "il mezzo maggiormente idoneo ed imparziale per garantire la scelta dei soggetti più capaci ed idonei ad assicurare il buon andamento della Pubblica amministrazione" (cfr. le sentenze 487/91, 453/90, 161/90).

In altre parole, nel nostro contesto costituzionale "il passaggio ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di un sistema come quello oggi in vigore che non prevede carriere o le prevede entro ristretti limiti", deve essere attuato mediante una forma di reclutamento che permette "un selettivo accertamento delle attitudini", anche laddove si tratti di progressione verticale di carriera. Per questa ragione – come ha rilevato anche la Cassazione con la citata sentenza n. 15403 del 2003 – è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di plurime disposizioni di legge (alcune delle quali relative ai corsi-concorso per la riqualificazione del personale del ministero delle Finanze: articolo 3, commi, 205, 206 e 207 legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni) nella parte in cui le stesse prevedevano il passaggio a fasce funzionali superiori "in deroga alla regola del pubblico concorso" o comunque non prevedevano "alcun criterio selettivo", ovvero riservavano, esclusivamente o in maniera ritenuta eccessiva, al personale interno l'accesso alla qualifica superiore.

In termini ancora più espliciti si pone l'ordinanza n. 2 del 2001 della Consulta, con la quale è stata dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 68 decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni (ora articolo 63 d.lgs. n. 165 del 2001), in cui si è affermato che la procedura selettiva diretta all'accesso ad una qualifica superiore – e riservata sia al personale interno all'amministrazione, sia a candidati esterni – integra "una vera e propria procedura concorsuale di assunzione nella qualifica indicata nel bando".

La necessaria selettività, imposta dal vigente assetto costituzionale, del passaggio di personale "interno" ad una data amministrazione ad una fascia superiore costituisce quindi – ad avviso di questa Commissione speciale – una conferma alla interpretazione che estende l'applicabilità del termine "assunzioni" di cui alla legge finanziaria per il 2005 anche a tali fattispecie.

In altri termini, il lemma "assunzione" – come da ultimo confermato anche dalla recente sentenza delle s.u. della Cassazione n. 14259 del 7 luglio 2005 – deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltretutto l'accesso nell'area superiore del personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica.

5. A tali conclusioni non può ostare l'obiezione che l'elaborazione giurisprudenziale sopra menzionata riguarderebbe una dimensione squisitamente "giuridica" del termine "assunzioni", laddove invece l'accezione voluta dalla legge n. 311 del 2004 atterrebbe ad una dimensione strettamente "finanziaria", relativa al solo impatto delle "assunzioni" stesse sul bilancio dello Stato, con il distinto obiettivo di contenerne la spesa entro i vincoli di finanza pubblica.

Secondo tale possibile obiezione, si potrebbe sostenere che, in tale seconda accezione, il termine "assunzioni" andrebbe riferito soltanto alle assunzioni che provocano un onere finanziario rilevante, ovvero quelle di personale esterno all'amministrazione, mentre per il personale interno l'onere economico della sola "riqualificazione" è di gran lunga inferiore.

Tale obiezione deve essere disattesa, ad avviso di questo Consiglio di Stato, per almeno due ragioni.

Da un punto di vista più letterale, si fornirebbero al medesimo termine "assunzione", già di per sé non privo di ambiguità, due significati fortemente difformi, che avrebbero ambiti di applicazione troppo diversi (concorsi sia interni che esterni per il d.lgs. n. 165 e concorsi solamente esterni per la legge n. 311) per non incorrere in un'antinomia del sistema (antinomia che, peraltro, la citata giurisprudenza della Cassazione ha voluto espressamente evitare, ritenendo "come non fosse ragionevole immaginare", a fronte della sostanziale necessità, in ogni caso, di una "procedura selettiva", "giurisdizioni diverse a seconda della qualità dei partecipanti alla selezione").

D'altro lato, e forse soprattutto, tale interpretazione risulterebbe in contrasto con i principi costituzionali meritocratici sopra esposti, che fondano il buon andamento degli uffici pubblici ex art. 97 Cost. su una maggiore selettività del loro personale e che si ispirano ad un *favor* per l'accesso esterno alle carriere pubbliche. Essa finirebbe invece per favorire, anche se soltanto per ragioni finanziarie, proprio quelle forme di "promozioni interne" che il quadro costituzionale ritiene

del tutto eccezionali (e giustificabili solo in poche occasioni) rispetto alle procedure selettive pubbliche con prevalente partecipazione dall'esterno.

In altri termini, la pur fondamentale esigenza di "buon andamento" della finanza pubblica non può, ad avviso di questo Consiglio di Stato, comportare interpretazioni che si pongano in contrasto con il "buon andamento" della amministrazione pubblica, costituzionalmente garantito dall'art. 97 Cost. .

6. Parimenti priva di pregio risulta, poi, l'altra possibile obiezione che potrebbe paventare una portata "paralizzante" sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni di una interpretazione estensiva della norma sul blocco delle assunzioni.

Va, infatti, ricordato che – come ricordato dalla stessa amministrazione richiedente – la stessa legge finanziaria prevede un consistente temperamento a tale blocco, consistente nella possibilità di "autorizzazioni in deroga" a carico di un apposito fondo ai sensi dei commi 96 e 97 e, inoltre, nell'applicazione del regime autorizzatorio fissato dal comma 104 dello stesso articolo.

L'atteggiamento delle amministrazioni competenti (e, in particolare, del Dipartimento della funzione pubblica) dovrà tener conto della interpretazione del termine "assunzioni" prospettata da questo Consiglio di Stato (e, quindi, della necessaria estensione dell'ambito di operatività del loro "blocco" ad opera del comma 95) nell'attivare, volta per volta, il meccanismo derogatorio sopra richiamato. È infatti attraverso tale meccanismo (e soltanto attraverso di esso) che si potrebbe, se del caso, tener conto del minore onere finanziario delle eventuali richieste di autorizzazione in deroga in relazione a procedure di riqualificazione (laddove, ovviamente, esse siano giustificate da uno specifico regime legislativo).

7. Va, infine, ricordato che la suddetta ricostruzione si riferisce esclusivamente al passaggio da un'area all'altra e non si estende ai passaggi interni alla stessa area.

La ricordata giurisprudenza della Cassazione è stata, di recente, ribadita in termini ancora più espliciti con una pronuncia specifica su tale fattispecie (la già ricordata sent. n. 14259 del 7 luglio 2005 delle s.u., relativa ad un passaggio interno all'area "C" e precisamente alle procedure di passaggio dalle categorie C1 e C2 alla categoria C3).

In tale sede è stata confermata la diversa natura di tali procedure interne alla stessa area – sulle quali permane la giurisdizione del giudice ordinario – ancorché anche esse possano prevedere prove selettive: non sussistendo, infatti, un passaggio di area, secondo le sezioni unite si è in presenza di una mobilità verticale funzionalizzata unicamente a consentire il transito dei dipendenti dotati di specifica professionalità e capacità ad una qualifica superiore e ad un più adeguato

trattamento economico nell'ambito di una gestione del singolo rapporto lavorativo assoggettabile al generale regime privatistico, in assenza di contrarie ragioni che ne giustifichino la disapplicazione.

È evidente che in tale ottica, come pure ribadisce la Suprema Corte, assume rilevanza determinante ai fini dell'indicato criterio di ripartizione della giurisdizione – e, correlativamente, dell'ambito di applicazione del termine “*assunzione*” – il contenuto della contrattazione collettiva nazionale (applicabile ai diversi comparti ministeriali riguardanti settori omogenei ed affini) che definisce con apposita procedura i comparti e le aree contrattuali (cfr. art. 40, comma 2, e 41, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001) e non quello della contrattazione integrativa.

Tale differente disciplina dei passaggi interni alle aree professionali appare, da ultimo, confermata anche dalla legge finanziaria per il 2006, la legge n. 266 del 23 dicembre 2005, pubblicata sulla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2005, nelle more della pubblicazione del presente parere.


Difatti, il comma 193 dell'art. 1 di tale legge dispone che “*gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi [si tratta dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa di cui al precedente comma 189] e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi*”.

Lo specifico riferimento alle “*progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria*” conferma, ad avviso di questo Consiglio di Stato, la diversa disciplina giuridica di tali procedure, che non rientrano nelle “*assunzioni*” di cui alle progressioni tra un'area e un'altra e proseguono senza che su di esse incida il “*blocco*” di cui al comma 25 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2005.

P.Q.M.

Nelle esposte considerazioni è il parere della Commissione speciale.

Per estratto dal verbale
Il Segretario della Commissione
Antonio Natale



Visto
Il Presidente della Commissione
Giovanni Ruppolo